

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Guido Macripò, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con citazione notificata in data 7.5.13

DA

LA. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Milano viale (...) presso l'avv. An.Fe., che la rappresenta e difende per procura a margine della citazione,

attrice

CONTRO

Co.An., elettivamente domiciliata in Milano corso (...) presso l'avv. Ma.Br., che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata della citazione,

convenuta

E CONTRO

Qu.El., elettivamente domiciliata in Milano corso di Porta (...) presso l'avv. Gi.Be., che lo rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto

OGGETTO: azione revocatoria ordinaria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società attrice LA. S.r.l., premesso di essere creditrice del convenuto El.QU., chiede dichiararsi l'inefficacia ex art. 2901 c.c. del trasferimento immobiliare avvenuto in data 29.7.10; in particolare, deduce di essere creditrice di somme dovute in forza del contratto di locazione stipulato in data 8.10.08 in quanto il convenuto si è reso inadempiente al pagamento di quanto dovuto, continuando ad occupare l'immobile sine titillo anche a seguito della convalida di sfratto; deduce, altresì, di aver ottenuto il decreto ingiuntivo n. 9608/12 di importo pari a Euro 33.825,39, oltre interessi e spese legali, emesso dal Tribunale di Milano in data 26.1.12, e di aver iniziato azione esecutiva per il recupero del credito vantato; espone di aver appreso, tuttavia, che in data 29.07.10 il Qu. aveva effettuato un trasferimento avente ad oggetto l'unico immobile di cui era intestatario al coniuge convenuto An.CO. in esecuzione della separazione consensuale dei medesimi. Si sono costituiti i convenuti El.QU. e An.CO., contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto della domande attorea. Va osservato che i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria consistono nell'esistenza di un credito dell'attore verso il disponente, anche ove si tratti di un credito litigioso; nell'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, con la precisazione che l'azione tende non solo a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, ma anche ad assicurare uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere detta garanzia, sicché è sufficiente ad integrare l'eventus damni anche una variazione meramente qualitativa del patrimonio del debitore; infine, nella ricorrenza, in capo al debitore – ed anche in capo al terzo se si tratta di atto a titolo oneroso – della consapevolezza che l'atto di disposizione diminuisce la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori; con riferimento alla posizione dei subacquirenti, o terzi mediati, l'art. 2901 ultimo comma c.c. prevede che l'inefficacia dell'atto si estenda e pregiudichi i diritti dagli acquistati a titolo oneroso solo se sussista la mala fede.

Sotto il primo profilo, è sufficiente evidenziare che parte attrice ha documentato di essere creditrice del convenuto QU. delle somme sopra specificate: e in particolare, il Qu. aveva stipulato in data 8.10.08 un contratto di locazione ad uso abitativo con l'attrice (v. doc. n. 1 attrice), in seguito si è reso inadempiente al pagamento dei canoni, cosicché l'attrice dopo averlo

messo in mora, otteneva in data 15.12.09 la convalida dello sfratto intimato (v. doc. n. 4 attrice), rimanendo creditrice dell'importo di Euro 16.200,00, credito poi consacrato nel decreto ingiuntivo n. 9608/12

emesso in data 13.3.12 per l'importo di Euro 33.825,39, oltre interessi e spese, dal Tribunale di Milano.

Ricorre, inoltre, l'elemento del danno in considerazione della circostanza che, attraverso l'atto impugnato, è incontestabilmente mutato il patrimonio del convenuto, il quale si è spogliato di ogni bene immobile a lui intestato.

Ai fini della revocabilità dell'atto è sufficiente poter affermare che il debitore fosse a conoscenza, al momento dell'atto dispositivo, dell'idoneità lesiva dell'atto e cioè di pregiudicare, con tale atto, le aspettative del proprio creditore.

Dalla documentazione prodotta in atti – e in particolare dalle missive di messa in mora inviategli dal legale della società attrice in data 30.6.09 (v. doc. n. 2 attrice) e in data 27.10.09 (v. doc. n. 3 attrice) e dalla intimazione di sfratto per morosità in data 9.11.09 (v. doc. n. 4 attrice) – emerge che il debitore convenuto QU. fosse ben a conoscenza del debito – e dell'entità ipotizzata del medesimo – nei confronti della società attrice.

Pertanto, risulta provata la consapevolezza da parte del debitore convenuto del pregiudizio che l'atto impugnato, effettuato in data 29.07.10 arrecava alle ragioni dei creditori e in particolare della società attrice.

Rileva il Tribunale che (v. Cass. n. 1144/15) è ammissibile l'azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene "dovuto" solo in conseguenza dell'impegno assunto in costanza dell'esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l'accordo separativo

costituisce esso stesso parte dell'operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l'applicazione dell'art. 2901 comma 3 c.c. Orbene, a voler ritenere che, ai fini dell'azione revocatoria nei confronti dell'atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, l'attribuzione debba qualificarsi a titolo oneroso, e che quindi sia da provare anche la consapevolezza del terzo, osserva il Tribunale che (v. Cass. n. 16825/13) è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, non essendo necessaria la collusione tra gli stessi, né occorrendo la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto, a titolo oneroso, anteriore al sorgere di detto credito; per cui, nella fattispecie in esame, non è necessaria la prova della conoscenza da parte della Co. dello specifico credito vantato dell'attrice; osserva, inoltre, il Tribunale che (v. Cass. n. 17327/11) la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni.

Ed allora, nella fattispecie in esame risulta in primo luogo che il terzo è il coniuge del debitore disponente, quindi un soggetto legato al debitore da un vincolo molto stretto; peraltro, benché separati di fatto, i due erano comunque legati dalla circostanza di essere i genitori di due figli; in secondo luogo, dal tenore dell'atto impugnato (v. doc. n. 10 attrice) emerge che la moglie era bene a conoscenza di problemi del marito relativi alla situazione economica e alla situazione debitoria, poiché in esso si dà atto che sull'immobile che viene ceduto sussiste un'ipoteca giudiziale, e non volontaria, sin dal 1.8.06 della Ba.An. ed inoltre sussistono un pignoramento trascritto nel 2007 e un pignoramento trascritto nel 2008; peraltro, la Co. stessa, già titolare della metà dell'immobile, afferma di essere venuta a conoscenza nel 2008 di tali atti esecutivi ed inoltre deduce nella comparsa di costituzione e risposta che il pagamento degli alimenti ai figli minori non è mai stato costante e molto spesso gli assegni consegnati alla stessa dal marito risultavano insoluti.

Pertanto, sussistendo tutti presupposti richiesti dalla art. 2901 c.c. con riferimento all'atto dispositivo impugnato, la domanda attorea va accolta.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, sezione seconda civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede:

– revoca e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti della società LA. S.r.l. l'atto di trasferimento immobiliare in esecuzione di separazione consensuale dei coniugi EI.QU. e An.CO. in data 29.7.10, ricevuto dal notaio dott. Um.Aj., rep. 55811 racc. 9217, trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari di Milano 1 in data 4.8.10 ai nn. 49278 reg. gen. e 31177 reg. part.;

– ordina al competente conservatore dei registri immobiliari l'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c.;

– condanna EI.QU. e An.CO., in solido tra loro, a rimborsare alla società LA. S.r.l. le spese di giudizio, che si liquidano nell'importo di Euro 7.854,00, di cui Euro 7.254,00 per compenso ed Euro 600,00 per spese, oltre al rimborso spese forfetarie e agli accessori di legge.

Così deciso in Milano il 6 maggio 2015.
Depositata in Cancelleria l'1 giugno 2015